SLS LAWYERS

EREDITÀ DIGITALE

LA TUTELA DEI DATI DOPO LA MORTE

E-BOOK

EREDITÀ DIGITALE
LA TUTELA DEI DATI DOPO LA MORTE

INDICE

3 Considerazioni preliminari

4 La successione del patrimonio digitale

5 La pianificazione della trasmissione dell'eredità digitale

7 Il caso "pratico" dei social network

9 Conclusione

E-BOOK SLS LAWYERS

Considerazioni preliminari

Se ormai l'esistenza online è diventata parte integrante della quotidianità di ciascun essere umano, la morte costituisce un argomento di cui non si vuole parlare nemmeno in rete.

Tuttavia, morire fa parte del naturale corso della vita e negli ultimi trent'anni la morte è divenuta anche digitale. C'è chi ha calcolato che nel 2098 Facebook potrebbe rappresentare il più grande cimitero del mondo virtuale, con un numero di profili di persone morte superiore a quello degli utenti in vita.

È dunque importante capire come affrontare la gestione *post mortem* della propria "eredità digitale", che deve fare i conti con la natura particolarmente sensibile del tema e con la tutela di diritti fondamentali, a partire da quello della privacy. Per tal motivo, da qualche anno si parla anche di *Digital Death Manager*, una nuova figura professionale che si occupa di gestire gli aspetti pratici, legali, commerciali e finanziari degli *asset* digitali della persona defunta. Il suo compito è di occuparsi dell'eredità digitale custodita nel web.

Ciò detto, il quesito che ognuno di noi "in vita" deve porsi è questo: ***"Cosa voglio che accada dopo la mia morte al mio patrimonio digitale?"*** L'obiettivo di questo sintetico elaborato è dunque quello di fornire una "guida pratica" che consenta al lettore di conoscere quali sono le "strade percorribili" per far sì che anche il patrimonio digitale, così come quello "materiale", sia tutelato.

Buona lettura!

La successione del patrimonio digitale

La ricostruzione del **compendio ereditario digitale**, se si considera l'immaterialità dei beni e la segretezza delle credenziali di accesso agli account, può rivelarsi un'operazione piuttosto complessa.

La prima attività che il chiamato all'eredità deve compiere è quella della ricostruzione dell'ipotetica "vita digitale" del defunto, che può essere composta sia da "**supporti fisici di memorizzazione**", sia da "**account**".

Quanto ai supporti fisici di memorizzazione (a titolo esemplificativo personal computer, tablet, smartphone, hard disk esterni), una volta rinvenuti, se si incontrano difficoltà nell'accedervi in quanto protetti da credenziali di accesso, l'unica soluzione sarà, oltre che procedere per tentativi (inserendo, ad esempio, password del defunto che siano note), richiedere l'assistenza di tecnici specializzati in informatica forense.

Nel caso, invece, in cui i beni digitali siano contenuti all'interno di un account (pensiamo ai social network), la prima "operazione da compiere" per entrarne in possesso è l'accesso attraverso lo stesso (o gli stessi) *device* tecnologici in uso al defunto, ove sono memorizzate le password.

Qualora ciò non fosse possibile, lo strumento per poter accertare l'esistenza di dati riconducibili al defunto ed entrarvi in possesso, è quello di avanzare ai vari gestori degli account/titolari del trattamento dei dati delle richieste di accesso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (i.e. GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 (i.e. normativa sulla privacy).

Ciò detto, è naturale chiedersi: "*c'è un modo per agevolare l'erede nel compimento della sopraesposta attività*?" La risposta a tale quesito è positiva!

Sicuramente la modalità "più pratica" per trasmettere a causa di morte il proprio patrimonio digitale è quello di comunicare ad eredi o legatari le credenziali per l'accesso ai vari accounts / social media / cloud, ovvero tutti gli strumenti di identificazione previsti, quali pin, codici alfanumerici, OTP. Questa comunicazione può avvenire sia tramite un vero e proprio testamento, sia in forme non testamentarie.

Vediamo come.

La pianificazione della trasmissione dell'eredità digitale

Allo stato, l'Ordinamento giuridico italiano non prevede alcuno specifico strumento\ istituto per la trasmissione *mortis causa* del patrimonio digitale in grado di superare le problematiche connesse al trasferimento delle credenziali di accesso. Di conseguenza, è necessario ricorrere ad istituti già vigenti, sia pure adattandoli alla realtà tecnologica, ossia:

A. IL TESTAMENTO

Con il testamento si può disporre del proprio patrimonio digitale, trattandosi di un bene trasmissibile insieme all'universalità dei beni del defunto che costituiscono l'asse successorio.

Seppure astrattamente utilizzabile, lo strumento del testamento non pare, però, in grado di soddisfare le esigenze pratiche del testatore e del chiamato all'eredità, soprattutto perché difetta irrimediabilmente del requisito della segretezza. Infatti, da un lato il testamento pubblico viene redatto non solo dal notaio, ma anche davanti a due testimoni. D'altro lato tutti i testamenti, di qualunque tipo siano, dunque sia il testamento pubblico, che quello olografo, che quello segreto, per poter essere utilizzati nei confronti di terzi devono essere in ogni caso pubblicati con atto notarile.

L'art. 620 c.c. prevede infatti che "*chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore*" e il successivo art. 621 c.c. prevede che "*il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore*".

Un'utile alternativa per "mantenere la segretezza" potrebbe, dunque, essere quella di trasferire la titolarità del bene digitale all'erede tramite il testamento, ma di comunicare le credenziali di accesso con altre modalità più segrete e sicure.

B. IL LEGATO DI PASSWORD

È un legato atipico, di attribuzione del bene al quale si ha accesso con le credenziali comunicate. Si tratta di una disposizione a carattere particolare che richiede pur sempre la forma testamentaria e, in questo caso, il testatore ben potrebbe disporre per testamento il legato del bene e comunicare in altro modo al legatario le credenziali di accesso.

C. MANDATO POST MORTEM EXEQUENDUM

Si tratta di un contratto concluso con il mandatario in vita e idoneo a produrre effetti dopo la morte del mandante, in forza del quale il mandatario si obbliga, nei confronti del mandante, a compiere determinanti atti giuridici per conto di quest'ultimo. Nel caso che ci interessa, il contenuto del mandato è di attribuzione al mandatario il compito di accedere, consegnare, cancellare i beni digitali, comunicare le credenziali. Tale mandato è considerato comunemente ammissibile, in quanto l'art. 1722 n. 4 c.c., che prevede l'estinzione del mandato alla morte del mandante, è norma derogabile da una diversa volontà. Inoltre, non viola il divieto di **patti successori** in quanto non determina di per sé l'attribuzione patrimoniale, dato che questa deriva dalla legge (in caso di successione senza testamento) oppure viene disposta dal defunto per testamento. Il mandato rappresenta, perciò, la modalità pratica di attribuzione delle credenziali di accesso più idonea, garantendone la segretezza.

Spesso questo tipo di mandato è già previsto nei contratti coi terzi provider/ fornitori del servizio digitale. Tra l'altro è espressamente previsto dall'art. 2 terdecies del Codice Privacy, laddove indica che "*I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario*". Si tratta, dunque, di uno strumento ormai riconosciuto.

D. ESECUTORE TESTAMENTARIO DELL'EREDITÀ DIGITALE

Infine, si potrebbe disporre per testamento l'attribuzione ad un erede o legatario di uno o più beni del patrimonio digitale, ma nominare un esecutore testamentario al quale comunicare separatamente, invece, i codici di accesso (sempre al fine di garantirne la segretezza).

È un'ipotesi percorribile, anche se soggetta al rischio che l'esecutore testamentario non accetti l'incarico. Nel caso, in via prudenziale, sarebbe opportuno indicare uno o due nominativi in sostituzione dell'eventuale rinunciante, a quali comunicare, però, preventivamente le credenziali di accesso o i luoghi di loro conservazione e reperimento.

Il caso "pratico" dei social network

Infine, vista la notevole diffusione, appare opportuno analizzare, seppur brevemente, cosa è stato previsto "in via automatica" dai maggiori social network in occasione della morte dei loro utenti.

FACEBOOK

Facebook è il social network che ha predisposto le soluzioni più diversificate per la gestione dei profili dei propri utenti *post mortem*.

Nel momento in cui viene comunicato a Facebook il decesso di un suo utente, il sistema

prevede che l'account diventi un **profilo commemorativo**, sul quale parenti, amici e conoscenti possono ricordare la persona scomparsa, senza consentire l'accesso diretto all'account.

Accanto al nome sarà aggiunta l'espressione "in memoria di". Il profilo commemorativo consente ad amici e familiari di condividere pensieri e foto in ricordo della persona scomparsa e continuare a vedere i suoi contenuti pubblicati quando era ancora in vita.

Non si potrà però per alcun motivo accedere all'account commemorativo, continuando così a garantire la privacy anche dopo la morte, né l'account verrà più mostrato tra i "*suggerimenti delle persone che potresti conoscere*".

Un'altra soluzione che viene offerta da Facebook è quella di consentire agli utenti di lasciare in "eredità" l'account. In questo caso, sarà possibile indicare un **contatto erede** che potrà gestire il "profilo commemorativo" e, in particolare, potrà:

I. aggiornare l'immagine di copertina e del profilo;

II. scrivere post in primo piano sul profilo;

III. scegliere chi può vedere e condividere post per rendere omaggio al ricordo del *de cuius*;

IV. eliminare post;

V. modificare la visibilità dei post in cui il *de cuius* è stato taggato;

VI. richiedere la cancellazione dell'account.

Il contatto erede, tuttavia, non potrà:

I. accedere al tuo account;

II. leggere i messaggi;

III. inviare nuove richieste di amicizia;

IV. rimuovere i tuoi amici.

TWITTER

Questo social network, rispetto a Facebook, offre minori possibilità. Al momento, infatti, è possibile per i familiari o eredi della persona scomparsa solo richiedere la rimozione del profilo e dei suoi tweet. Non esiste la possibilità di trasformare l'account in un profilo commemorativo, anzi c'è il rischio che l'identità digitale su Twitter scompaia definitivamente attraverso la cancellazione dalla piattaforma dei profili inattivi.

INSTAGRAM

Instagram segue le orme di Facebook per le scelte sulla gestione dell'**eredità digitale**. È infatti possibile chiedere sia la cancellazione dell'account, sia trasformare il profilo in commemorativo. Per rendere commemorativo l'account Instagram di una persona deceduta bisogna inviare una richiesta al team del social network, allegando un documento che certifichi la morte.

LINKEDIN

Anche LinkedIn, come Twitter, non offre molte possibilità per la **gestione dei profili dopo la morte**. Per la cancellazione dell'account basta che un contatto della persona defunta invii una segnalazione e LinkedIn, dopo aver effettuato le opportune verifiche, procede con l'eliminazione dell'account e di tutti i suoi contenuti.

Conclusione

Emerge in maniera evidente che, in ragione dell'evoluzione della tecnologia e della conseguente evoluzione delle modalità di scambio delle informazioni e dei contenuti, ciascuno, pensando alle proprie "ultime volontà", dovrà necessariamente contemplare e disporre anche della propria "eredità digitale", in quanto vera e propria parte del proprio patrimonio ereditario.

SLS LAWYERS

design _ Mazzantini.com

MONZA

Via Vittorio Emanuele II, 26
tel. 039 2304417
fax 039 2301588

MILANO

Via Rugabella, 1
tel. 02 89011611
fax 02 89012202

ROMA

Via Cesare Fracassini, 25

WWW. SLS-LAWYERS.EU

segreteria@sls-lawyers.eu SLS – Lawyers SLS – Lawyers